Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 14 aprile 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 aprile 1947, n. 189.
Aumento delle tariffe telefoniche interurbane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1990, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1006;
Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Visto l'art. 46 (4° comma) delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 marzo 1946, n. 177;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella misura seguente:

sulle linee di lunghezza totale fino a 50 km.			L.	24
oltre 50 km. fino a 100 km.			»	48
» 100 » » 200 »			»	84
» 200 » » 400 »			»	108
» 400 » » 600 »			»	132
» 600 » » 800 »			»	156
» 800 » » 1000 »			»	192
» 1000 »			»	216

Art. 2.

Per le conversazioni urgentissime è dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa di L. 150.

Art. 3.

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana è la seguente:
per ogni conversazione fino a 5 minuti:
sulle linee di non oltre 3 km. . . L. 6
sulle linee oltre 3 km. . . » 10
Tali tariffe si applicano anche agli apparecchi a prepagamento.

Art. 4.

La sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione, è stabilita in L. 8.
Su tale sopratassa l'aliquota di L. 2 dovrà essere versata dalla Società all'Azienda per i servizi telefonici che ne acquisirà il relativo importo al proprio bilancio, fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento per la costituzione dello speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Art. 5.

I collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di reti urbane sono soggetti alla tariffa annua di L. 4000.

Art. 6.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 32 per ogni singola commissione che importi un numero di parole non superiore a 20.

Art. 7.

La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una sopratassa di L. 6 per ogni telegramma di 12 parole e di L. 3 per ogni serie successiva di 12 parole o frazione, a favore del concessionario telefonico.

Art. 8.

Nelle località in cui non essendo istituito apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo ed in partenza è assunto dal ricevitore telegrafico, questi ha diritto ad un compenso di L. 5 per ogni telegramma qualunque sia il numero delle parole. Lo stesso compenso spetta all'Amministrazione postale e telegrafica quando detto servizio è disimpegnato dal proprio personale negli uffici principali.

Art. 9.

Alle Agenzie di informazioni per la stampa si applicano, per le comunicazioni telefoniche interurbane, le stesse riduzioni previste per la stampa quotidiana politica e sportiva.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla stessa data è abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE — CAMPILLI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 190.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte dirette.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 462;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini di precrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'applicazione di tutte le imposte dirette, i quali vengono a scadere prima del 31 dicembre 1947, sono prorogati fino a tale data.

Restano fermi i termini fissati nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31 e nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 462, per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 44. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 191.

Proroga delle disposizioni sui Commissariati governativi degli alloggi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, concernente la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332, contenente norme complementari e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415;
Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425, sulla risoluzione delle controversie sulle requisizioni di alloggi;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 14 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415, sulla nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi, è prorogato sino al 31 maggio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GULLO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 45. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 192.

Proroga delle disposizioni penali di carattere straordinario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, contenente disposizioni penali di carattere straordinario;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, recante modificazioni al decreto legislativo predetto;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, continuano ad avere efficacia fino al 15 aprile 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — GASPAROTTO — GONELLA — SERENI — SEGNI — FERRARI — CACCIATORE — MORANDI — ROMITA — VANONI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 gennaio 1947.

Ricostituzione della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il regio decreto 26 gennaio 1913, col quale fu istituita la Commissione reale per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour;

Veduto il regio decreto 18 febbraio 1936, col quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione stessa;

Riconosciuta l'opportunità di sciogliere la vecchia Commissione e ricostituirne una nuova;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour è sciolta.

Art. 2.

La detta Commissione è ricostituita come appresso:

on. Ivanoe Bonomi; prof. Gian Carlo Buraggi; prof. Federico Chabod; prof. Gustavo Colonnetti; prof. Guido De Ruggiero; prof. Luigi Einaudi; prof. Alberto Maria Ghisalberti; prof. Francesco Gemmi; prof. Walter Maturi; prof. Carlo Morandi; prof. Giacomo Perticone; dott. Emilio Re; prof. Luigi Salvatorelli; prof. Giovanni Soranzo; dott. Giovanni Visconti Venosta; dott. Francesco Vicedomini; dott. Biagio Abbate.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1947
Registro Interno n. 5, foglio n. 227.

(1732)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione degli apparecchi principali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1919, n. 1845, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1824, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

Visti gli articoli 46 (comma 4°) e 47 delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvato con i regi decreti in data 23 aprile 1925, numeri 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ed il regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1941, n. 1198;

Visti i decreti Ministeriali in data 20 giugno 1928 e 24 marzo 1946;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Attesa l'attuale particolare situazione tecnica degli impianti telefonici urbani;

Ritenuta la necessità di adeguare le tariffe telefoniche alla presente situazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento, nei seguenti quattro gruppi:

1° gruppo: reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo: reti con più di 2.000 abbonati fino a 10.000 abbonati;

3° gruppo: reti con più di 500 abbonati fino a 2.000 abbonati;

4° gruppo: reti con più di 25 abbonati fino a 500 abbonati.

Per le reti sinistrate da eventi bellici l'assegnazione ai singoli gruppi viene mantenuta sino a tutto il 31 dicembre 1947 quale era prima di ogni avvenuta distruzione, salvo che, in seguito a sviluppo successivo ed a ripristino della rete, questa possa acquistare diritto all'assegnazione al gruppo superiore.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono ripartiti in cinque categorie così determinate:

1ª *categoria*:

a) istituti di credito, banche e banchieri;

b) agenti di cambio, commissionari di borsa ed affini;

c) enti e società commerciali con capitale di almeno un milione di lire e loro agenzie e succursali, stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 operai, agenzie gestite in economia da società di assicurazione;

d) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di categoria extra o di 1ª categoria dalle competenti autorità e bars;

e) apparecchi in uso comune a più studi professionali separatamente intestati.

2ª *categoria*:

a) industriali e commercianti, enti e società commerciali con capitale inferiore ad un milione di lire, enti assicurativi di diritto pubblico e loro agenzie, agenzie delle società di assicurazione gestite in appalto i cui gerenti stipulino in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

b) studi professionali, anche se esercitì nell'abitazione;

c) amministrazioni private;

d) cliniche private;

e) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 2ª categoria dalle competenti autorità;

f) confederazioni, federazioni, associazioni, sindacati, unioni sindacali;

g) associazioni sportive, circoli di trattenimento e simili;

h) apparecchi di portineria;

i) aziende municipalizzate, nelle reti con oltre 2000 abbonati, per gli apparecchi assunti in abbonamento posteriormente al 1° luglio 1925;

l) tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª *categoria*:

a) alberghi e pensioni, caffè, ristoranti e trattorie, non dichiarati di 1ª e 2ª categoria;

b) negozianti e rivenditori al minuto di generi alimentari e di abbigliamento con conduzione a tipo familiare, esclusi i generi di lusso;

c) artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi stessi lavorino con non più di tre dipendenti per i mestieri usuali, di cinque per i mestieri artistici;

d) proprietari, affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e mezzadri;

e) professionisti esercenti nei primi tre anni dell'abilitazione alla professione.

4ª *categoria*:

a) abitazioni di privati e professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;

b) enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 5ª categoria;

c) parrocchie e conventi;

d) istituti privati di educazione e di istruzione;

e) società di mutuo soccorso;

f) Tiro a segno nazionale, Unione nazionale ufficiali in congedo, Associazione nazionale combattenti, Associazione nazionale famiglie caduti, Associazione nazionale volontari di guerra, associazioni d'arma e similari, Associazione nazionale partigiani d'Italia;

g) istituti ed enti che non possono essere compresi nella 5ª categoria per la limitazione in essa indicata.

5ª *categoria*:

a) amministrazioni statali;

b) uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

c) enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato.

Per le amministrazioni, uffici ed enti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), vale la limitazione di cui all'art. 13 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

d) amministrazioni comunali e provinciali; aziende municipalizzate non comprese nella seconda categoria;

e) istituti di istruzione governativi, provinciali o comunali;

f) giornali politici e sportivi quotidiani e agenzie di notizie, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo;

g) opere pie legalmente riconosciute;

h) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra; Unione italiana ciechi;

i) alti funzionari delle amministrazioni che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia previste dalle rispettive convenzioni all'art. 47.

Le tariffe da applicarsi nelle varie categorie delle reti appartenenti a ciascuno dei gruppi suddetti sono stabilite nella misura annua seguente:

Reti del 1° gruppo:

categoria 1ª	Lire	18.000
» 2ª	»	11.520
» 3ª	»	8.640
» 4ª (singolo)	»	6.480
» 4ª (duplex)	»	4.320
» 4ª (multiplex)	»	3.600
» 5ª	»	5.760

Reti del 2° gruppo:

categoria 1ª	Lire	14.400
» 2ª	»	10.080
» 3ª	»	7.920
» 4ª (singolo)	»	5.760
» 4ª (duplex)	»	3.600
» 4ª (multiplex)	»	2.880
» 5ª	»	5.040

Reti del 3° gruppo:

categoria 1ª	Lire	9.360
» 2ª	»	6.480
» 3ª	»	5.040
» 4ª (singolo)	»	4.320
» 4ª (duplex)	»	2.880
» 5ª	»	3.600

Reti del 4° gruppo:

categoria 1ª	Lire	7.920
» 2ª	»	5.040
» 3ª	»	4.320
» 4ª	»	3.600
» 5ª	»	2.880

Gli abbonati duplex e multiplex sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto, nell'ambito di un isolato di fabbricati.

Art. 2.

Per le reti nelle quali, ai termini dell'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stata o verrà introdotta la tariffa a contatore, le singole categorie di abbonati avranno diritto ad ottenere sulle tariffe base di cui all'articolo precedente, lo sconto del 50 % ed acquisiranno con tale pagamento il diritto ad effettuare il seguente numero di conversazioni per trimestre:

1ª categoria		N.ro	900
2ª »		»	600
3ª »		»	460
4ª »	(singolo)	»	400
4ª »	(duplex)	»	330
4ª »	(multiplex)	»	250
5ª »	*a*) *b*) *c*) *d*)	»	700
5ª »	*e*) *f*) *g*) *h*) *i*)	»	400

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito, l'abbonato dovrà corrispondere L. 3,60, eccezione fatta per gli abbonati della 5ª categoria per i quali detta tariffa è ridotta del 50 %.

Allo scopo di tener conto degli errori comunque originati ma non imputabili all'utente, il numero delle conversazioni in supero da fatturare sarà decurtato di una quantità pari al 5 % del numero di conversazioni comprese nel canone d'abbonamento.

E' in facoltà della Società concessionaria di concedere alle grandi utenze la forfetizzazione trimestrale dell'importo delle conversazioni urbane di supero, da disciplinare mediante stipulazione di appositi accordi con gli abbonati stessi.

Il concorso a fondo perduto nelle spese di impianto, trasloco e subentro si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alle tariffe base di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Gli abbonati situati fuori dell'abitato dello stesso Comune corrisponderanno, oltre alle tariffe dovute, un supplemento di canone annuo di L. 216 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri della loro linea di collegamento oltre il limite dell'abitato, qualunque sia la categoria in cui sono classificati.

Gli abbonati delle categorie 1ª, 2ª e 3ª compresi nel perimetro dell'abitato pagheranno un supplemento di canone annuo di L. 216. Tale supplemento non è dovuto dagli abbonati delle categorie 4ª e 5ª.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6, il concorso a fondo perduto per spese di impianto, per impianti nel perimetro dell'abitato, è stabilito in misura pari al 75% del canone annuo di abbonamento previsto dall'art. 1.

Per impianti situati oltre il perimetro dell'abitato è dovuta, oltre al concorso suddetto, una quota supplementare non superiore al 75% della spesa occorrente per il tratto di linea oltre detto perimetro.

Per spese di trasloco e subentro, salvo sempre quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6, il concorso a fondo perduto per spese di impianto è stabilito in misura pari al 50% del canone annuo di abbonamento previsto nell'art 1. Nel caso di trasloco, per impianti situati oltre il perimetro dell'abitato, è dovuta la quota supplementare prevista al precedente comma.

Art. 5.

Ogni qualvolta nel locale o nell'abitazione che il nuovo abbonato vada ad occupare esista impianto telefonico in funzione o risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data di domanda di nuova utenza, il compenso per spese di impianto rimane fissato in L. 1620 per gli abbonati classificabili nelle categorie 1ª e 2ª e L. 810 per quelli classificabili nelle altre categorie.

Art. 6.

Ogni qualvolta l'abbonato si trasferisca in abitazione o locale dove esista impianto telefonico in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data della domanda di trasloco, il compenso per spese del trasloco stesso rimane fissato in L. 1080 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª e L. 540 per quelli classificati nelle altre categorie.

Art. 7.

I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione da apparecchi principali qualunque sia il numero complessivo, sono stabiliti nella misura di L. 1296 annue nelle reti con meno di 2000 abbonati e di L. 1728 nelle altre reti.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni indipendenti dalla rete urbana e per gli impianti supplementari ed accessori.

Art. 8.

I canoni di manutenzione e noleggio, dovuti alle Società concessionarie per gli impianti interni installati dalle Società stesse, sono stabiliti nella seguente misura comprensiva di ogni prestazione, onere e spesa:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
a) derivazione semplice (compreso il commutatore)	972	972	972
b) derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con alimentazione diretta dalla centrale urbana . .	—	1.887	1.887
c) impianti a centralino con alimentazione diretta dalla centrale urbana: fino a cinque apparecchi derivati, per ogni apparecchio	—	1.512	1.836
d) impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, ed organi analoghi, per ciascuno	195	195	195
e) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	324	324	324

E' dovuto inoltre, a titolo di compenso per l'impianto una volta tanto, il 75% dei canoni annui complessivamente dovuti per l'abbonamento, manutenzione e noleggio.

Art. 9.

Per gli impianti interni di proprietà degli utenti o presi a nolo da installatori privati, è dovuto alla Società concessionaria, oltre il canone di abbonamento, quello di manutenzione stabilito nella seguente misura:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
a) derivazione semplice.	453	453	453
b) impianti a centralino con alimentazione indipendente:			
1) per ogni apparecchio derivato avente anche la possibilità di inserzione diretta sull'urbana	1.188	1.296	1.354
2) per ogni apparecchio derivato, abilitato o non abilitato a parlare sull'urbana. . . .	432	814	1.188
c) impianti intercomunicanti a tasti e leve:			
a) per ogni apparecchio abilitato a parlare sull'urbana. .	1.296	1.296	1.296
b) per ogni apparecchio non abilitato	648	648	648
d) impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, ed organi analoghi, per ciascuno. .	108	108	108
e) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile).	108	108	108

Per gli utenti, che abbiano uno o più impianti di loro proprietà con oltre 100 derivazioni ciascuno, di cui almeno 50 abilitate al servizio urbano e di tale importanza da richiedere la sorveglianza continua, le Società concessionarie possono consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze.

Qualora sorga controversia al riguardo è ammesso il ricorso al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

Nel caso previsto dal 1° comma è dovuta alle Società concessionarie, in aggiunta al canone di abbonamento, la somma di L. 108 per ogni derivazione abilitata, a titolo di rimborso della spesa per la sorveglianza tecnica.

Tale somma non potrà oltrepassare, in nessun caso, per ogni impianto, il limite massimo di L. 16,200 annue.

Art. 10.

Il canone per ogni derivazione interna a spina è stabilito, per qualunque gruppo di rete telefonica, nella misura di L. 540 annue.

Art. 11.

Derivazioni esterne. — Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche con sottocentrali, le derivazioni esterne potranno essere concesse soltanto entro i limiti della zona di competenza della centrale o sottocentrale alla quale è collegato l'apparecchio principale.

Il canone per l'apparecchio derivato sarà uguale alla metà di quello per l'apparecchio principale più L. 216 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri oltre i primi 100 metri della linea in derivazione, a meno che detta derivazione non richieda l'occupazione di due coppie in cavo nel qual caso la tariffa sarà uguale a quella dell'apparecchio principale.

Qualora l'apparecchio in derivazione debba, per il suo uso, essere classificato in categoria superiore a quella dell'apparecchio principale, il canone complessivo dovuto dall'utente per i due apparecchi si comporrà del canone della categoria superiore e della metà o dell'intero canone della categoria inferiore a seconda che si adoperino una o due coppie in cavo.

Derivazioni da portineria. — Sono ammesse derivazioni da apparecchi di portineria nel numero massimo di quattro e per soli usi privati.

Il canone per ogni derivazione è uguale alla metà di quello stabilito per la categoria 4ª.

Il compenso per spese d'impianto è uguale al canone stesso determinato per la derivazione.

Art. 12.

Le tariffe stabilite dal presente decreto assorbono gli aumenti applicati in virtù del decreto Ministeriale 20 giugno 1928 dalla « Stipel » e dalla « Telve » per diritti di automatizzazione per le reti delle rispettive zone, nonchè quelli già concordati per le reti in corso di trasformazione.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto si applicheranno, per i canoni corrisposti a trimestri, a decorrere dal trimestre 1° aprile 30 giugno 1947; per le altre voci, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data sono abrogati il decreto Ministeriale 24 marzo 1946 nonchè ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CACCIATORE

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1947
Registro Uff. Risc. Poste n. 6, foglio n. 198. — MANZELLA

(1750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stata chiesta la traslazione del certificato di rendita Consolidato 3,50 %, n. 305672, di annue L. 70 di rendita, intestato a Bertolini Michele di Giuseppe, domiciliato in Valeggio sul Mincio, ed ipotecato per cauzione dovuta dal titolare, quale notaio.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 17 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1946, n. 19, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 febbraio 1947

(685) *Il direttore generale*: CONTI

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

E' stata chiesta la traslazione, a nome degli aventi diritto, del certificato Consolidato 3,50 % (1906), n. 725455, di annue L. 35, intestato alla defunta Loiacomo Rosalia di Giuseppe, moglie di Cucuzza Salvatore fu Sebastiano, domiciliato in Mistretta (Messina).

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, sarà dato corso alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 febbraio 1947

(686) *Il direttore generale*: CONTI

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 57.

E' stato denunciato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906), n. 614815, di annue L. 175, intestato a Zappa Gemma di Angelo, nubile, domiciliata a Milano, esibito a questa Amministrazione per operazione ordinaria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 febbraio 1947

(687) *Il direttore generale*: CONTI

Diffide per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 58

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 T, n. 103, rilasciata il 6 settembre 1943 dalla Sezione di tesoreria provinciale di Cuneo, a favore del Banco di credito P. Azzoaglio di Leva, per il deposito di due buoni del Tesoro novennali 1951 4 %, per complessive L. 100.000, presentati per operazioni di cambio in titoli 1951 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 3 febbraio 1947

(688) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 59.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 T, n. 55, rilasciata il 7 settembre 1944 dalla Tesoreria provinciale di Milano a favore di Grassi Luigi fu Giovanni di Milano, per il deposito di L. 10.000 di buoni del Tesoro novennali 1944 5 % presentati per operazione di rimborso.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni, si provvederà al rimborso dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 3 febbraio 1947

(689) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 aprile 1947 - N. 77

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	81,95
Id. 3,50 % 1902	81,90
Id. 3 % lordo	65 —
Id. 5 % 1935	90,325
Redimibile 3,50 % 1934	76,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,30
Id. 5 % 1936	92,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,35
Id. 5 % convertiti 1951	95,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.